



GUIDA AL TRASFERIMENTO DEL MARCHIO CE



Procedura per il trasferimento del marchio CE

Perché mi serve una marcatura CE?

A partire dal 1° luglio 2013 il fabbricante che immette sul mercato un prodotto da costruzione ha l'obbligo di apporre la marcatura CE e di accompagnare il prodotto con la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo il Regolamento europeo 305/2011 (Regolamento CPR). Per quanto riguarda i consumabili di saldatura, la norma armonizzata ai sensi del Regolamento sopra citato è la EN 13479:2017. La norma specifica le condizioni generali di fornitura per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici. Essa dà la possibilità al fabbricante, rispettando i requisiti in essa contenute, di apporre la marcatura CE sui prodotti che immette sul mercato.

Il marchio CE consente di:

- Garantire che la prestazione del prodotto è identica a quella dichiarata e che è stata ottenuta applicando appropriata specifica tecnica europea
- Commercializzare il prodotto in qualsiasi paese del mercato interno europeo presentando sempre la stessa documentazione
- Comparare i vari prodotti presenti sul mercato sulla base dello stesso approccio tecnico

La DoP (Dichiarazione di Prestazione)

La DoP è il documento più importante a convalida della marcatura CE poiché contiene informazioni complete sul fabbricante, il prodotto e la sua prestazione.

- Deve essere redatta secondo il modello contenuto nel Regolamento delegato (UE) 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014
- Deve essere fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione
- Deve riportare l'unica caratteristica da dichiarare: la composizione chimica percentuale massa/massa degli elementi (vedere allegato ZA della norma)
- Deve essere fornita, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, in forma cartacea o su supporto elettronico
- Nel caso in cui si decidesse la sua pubblicazione su un sito web, deve essere resa disponibile in accordo alle condizioni prescritte dal Regolamento delegato (UE) 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013.

Il marchio CE

Il marchio CE rappresenta soltanto un sommario delle informazioni contenute nella DoP.

- Deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta a esso applicata. Se questo risultasse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, esso deve essere apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento;
- Deve essere sviluppato in accordo al Regolamento europeo 305/2011;
- Può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.

Procedura per il trasferimento del marchio

1. Il cliente effettua il cosiddetto "AUDIT FPC" (Factory Production Control) in presenza di un Ente Notificato Accreditato¹.
2. Ad esito positivo dell'Audit, l'Ente Notificato Accreditato rilascia il certificato CPR (Certificate of Conformity of the Production Control) in accordo alla normativa EN 13479.
3. Il cliente presenta richiesta ad INE di trasferimento marcatura CE, specificando il brand name dei prodotti e la corrispondenza con il brand name del prodotto INE. (Es.: brand name del prodotto INE: INEFIL NIMOCR – brand name del prodotto del cliente: XYZ)
4. Se INE non ha la marcatura CE sul prodotto richiesto deve avviare l'iter di test sul prodotto, da presentare al proprio Ente Notificato Accreditato, ed attendere la conferma.
- 5a. INE compila l'allegato "L" della norma EN 14532-1 (Tranfer of Qualification - Application) e lo sottoscrive.
- 5b. Il cliente compila l'allegato "M" EN 14532-1 (Tranfer of Qualification - Declaration of Identity) e lo sottoscrive.
- 5c. Il cliente presenta i due moduli sottoscritti al proprio Ente Notificato.
6. L'ente Notificato Accreditato dà il proprio consenso alla marcatura CE del prodotto.
7. INE invia le relative dichiarazioni di prestazione del prodotto, che il cliente deve mettere su propria carta intestata.
8. Il cliente presenterà il proprio modello di marchio CE e la propria DoP all'Ente Notificato prescelto.

¹ Questa procedura implica poi un costo di inizio e di revisione annuale, variabile a seconda dell'Ente.

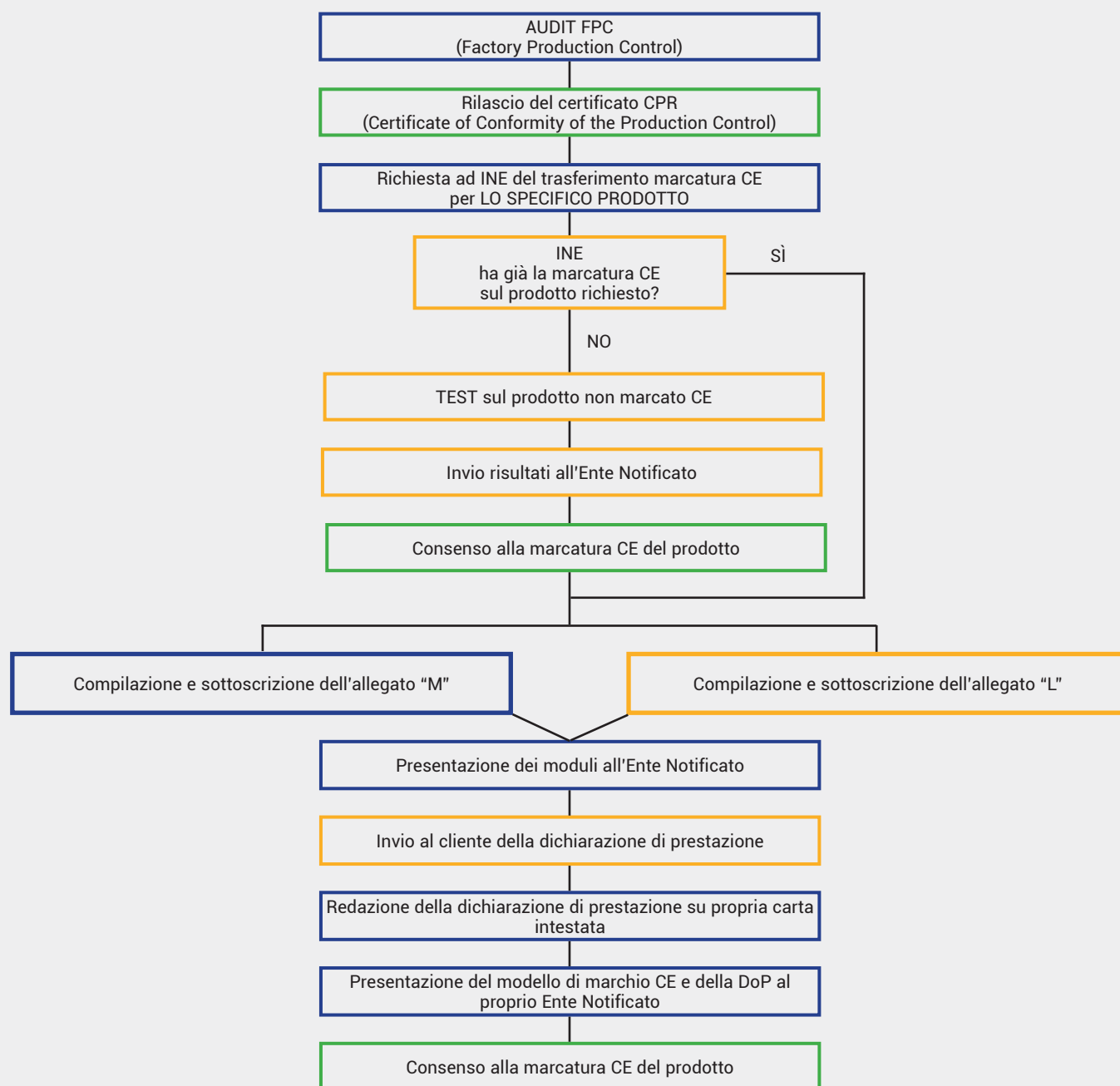
LEGENDA



Attività in capo ad INE

Attività in capo al Cliente

Attività in capo all'Ente Notificato



Link utili

CPR – Regolamento sui prodotti da costruzione: <https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/>

Elenco degli organismi notificati:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33

Regolamento delegato (UE) N. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0157&from=IT>

Logo CE: <https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/>

Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1596544244883&uri=CELEX:32014R0574>

Guida marcatura CE: https://ec.europa.eu/growth/content/ce-marking-construction-products-step-step-guide-now-available-all-eu-languages-0_en



INE SpA
Via Facca, 10 - 35013 Cittadella (PD)
Tel +39 049 9481111 - Fax +39 049 9400249
ine@ine.it
www.ine.it